



# COMUNE RECOARO TERME

Prov. VI  
c.f. 00192560241

**DETERMINAZIONE N. 178**

**del 23-04-2024**

**O G G E T T O: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI AD EVENTUALE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI RECOARO TERME NEL PERIODO 01/07/2024 30/06/2028 CON EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI 4 ANNI**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 - AFFARI GENERALI**

Premesso che:

- questo Comune da molti anni ricorre alla figura del broker assicurativo il cui servizio, a seguito di affido con determina n. 119 dell'08/04/2019, giungerà a scadenza in data 30/06/2024;
- l'attività in argomento ricade in una particolare tipologia specialistica ed è strettamente connessa ai contratti assicurativi stipulati dal Comune di Recoaro Terme in ragione delle proprie attività e patrimonio, la cui gestione riveste particolare complessità e una pluralità di casistiche;
- tale attività professionale, così come disciplinata dal D.lgs. n. 209/2005 "Codice delle assicurazioni private", si esplica in un ruolo di intermediazione tra il mercato assicurativo ed i propri clienti da parte di un soggetto dotato di:
  - costante aggiornamento professionale rispetto ad argomenti connotati da complessità tecnica e frequente evoluzione di mercato
  - molteplici esperienze professionali mutate da un'ampia casistica di clienti
  - conoscenza puntuale del mercato in ordine agli esiti delle procedure di gara in materia, e costante contatto con l'intero mondo assicurativo

ed è riservata ad operatori economici iscritti al R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari di cui all'art. 109 e seguenti del succitato D.lgs. n. 209/2005 ed in possesso dei requisiti meglio dettagliati nell'avviso pubblico di indagine di mercato che si approva con il presente provvedimento;

- l'apporto collaborativo del broker è utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di studiare le necessità dell'Ente e di sottoporre allo stesso le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- l'espletamento del predetto servizio da parte del broker è di natura non direttamente onerosa per l'Ente, in quanto la remunerazione è corrisposta dalle compagnie assicuratrici con le quali vengono

sottoscritti i singoli contratti assicurativi e, come da prassi di mercato, detti oneri sono sostanzialmente compensati dalle società assicuratrici con una riduzione delle provvigioni previste in favore degli agenti di zona, rientrando quindi nei normali costi della rete di vendita;

- l'attività in argomento ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo professionale consistente nell'attività di collaborazione, assistenza, consulenza, supporto nella gestione dei sinistri attivi e passivi e individuazione delle soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze dell'Ente con riguardo alla copertura dei rischi e in generale un'efficace ed efficiente gestione tecnica e amministrativa della posizione assicurativa dell'Ente connessa alle proprie attività ed altro ancora come dettagliato nell'avviso pubblico di indagine di mercato succitato;

- in servizio presso questo Ente non vi sono figure professionali adeguatamente specializzate che possano essere adibite allo svolgimento diretto dello stesso;

Considerato, per quanto sopra brevemente esposto:

- di affidare il servizio in argomento per la durata di quattro anni decorrenti dall'01/07/2024, ovvero dalla data materiale di consegna, se successiva, con facoltà per l'Ente di eventuale rinnovo ai sensi dell'art. 14 c. 4 del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito denominato Codice per brevità) per ulteriori anni quattro su insindacabile ed espressa valutazione del Comune, previa comunicazione scritta da inviarsi all'aggiudicatario agli stessi patti e condizioni, oltre alla possibilità di proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 c. 11 del Codice per un periodo massimo di quattro mesi;

- di avviare una procedura selettiva che consenta la più ampia partecipazione degli operatori di settore nella quale l'elemento costo sia di natura fissa (in quanto, come sopra esposto, il servizio è di natura non direttamente onerosa per l'Ente) e gli operatori economici siano invitati a competere solo in base a criteri qualitativi che verranno valutati da apposita Commissione, procedura non compatibile con l'affido diretto di cui all'art. 50 c. 1 lett. b) del Codice;

Dato atto, pertanto:

- anche alla luce di quanto chiarito con la circolare del M.I.T. n. 298 del 20/11/2023 in merito al ricorso delle procedure ordinarie anche per il sotto-soglia in ossequio alle disposizioni della Direttiva 2014/24/UE, che la procedura più consona per l'affido del servizio in argomento sia la negoziata senza bando di cui all'art. 50 c.1 lett. e) del Codice, da svolgersi mediante la piattaforma telematica M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), in quanto l'Ente non si è dotato di specifica piattaforma telematica di negoziazione, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a costo fisso, ai sensi degli artt. 50 c. 4 e 108 c. 5, previa indagine di mercato prevista nel riferimento normativo succitato;

- che la predetta l'indagine non necessitando di acquisizione di C.I.G., come chiarato da A.N.A.C. con delibera n. 131/2020, verrà pubblicata all'Albo Pretorio, in front-page e sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti in quanto, alla data del presente provvedimento, da verifiche eseguite sia in M.E.P.A. che in P.C.P. (Piattaforma Contratti Pubblici), tali sistemi telematici non si sono ancora adeguati alle nuove previsioni normative di cui all'art. 2 c. 2 dell'allegato II.1 al Codice non consentendo, quindi, la pubblicazione in B.D.N.C.P. (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) dell'A.N.A.C. di procedure di indagine di mercato senza acquisizione di C.I.G.;

- che a seguito degli esiti dell'indagine succitata, l'Ente valuterà se procedere con conseguente decisione a contrarre approvando la necessaria documentazione di gara (capitolato prestazionale e quant'altro);

- di applicare l'art. 49 c. 4 e 5 del Codice, ossia non limitando il numero di operatori economici in possesso dei requisiti da invitare alla successiva procedura negoziata senza bando né applicando il principio di rotazione in quanto l'eventuale successiva gara è svolta con la succitata procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 c. 1 lett. e) del Codice da formalizzare con decisione a contrarre;

- in relazione all'adempimento di cui all'art. 114 c. 7 e 8 del Codice, che non ricorrano le condizioni dell'art. 32 c. lett. b) dell'allegato II.14 al Codice;

- di precisare che la succitata manifestazione di interesse, espressa per effetto dell'indagine di mercato preliminare, consente all'operatore economico esclusivamente di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta, non vincolando in alcun modo l'Ente e non prevedendo, pertanto, la formazione di graduatorie di merito o l'attribuzione di punteggi né costituisce un invito a offrire o un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del Codice Civile;

- che per lo svolgimento del servizio in argomento non si individuano:

- costi della manodopera e oneri per la sicurezza trattandosi di prestazione di natura intellettuale che prevede al massimo un normale accesso degli incaricati presso gli uffici dell'Ente aperti al pubblico;

- rischi da interferenza di cui all'art. 26 c. 3 del D.lgs n. 81/2008 (D.U.V.R.I.) per cui gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza sono pari ad € 0,00 (Euro zero/00);

- che dagli accertamenti effettuati, la presente procedura non riveste interesse transfrontaliero certo a norma dell'art. 48 c. 2 del Codice;

- che l'appalto non viene suddiviso in lotti in quanto la prestazione non è frazionabile poiché i rischi, la posizione assicurativa dell'Ente e i sinistri devono essere globalmente considerati affinché la gestione complessiva degli stessi possa essere corretta ed efficace e, pertanto, anche il servizio di consulenza e brokeraggio non può che essere una prestazione resa in modo unitario ed omogeneo;

- che al fine di determinare in via presunta il valore del servizio, si fa riferimento alle polizze in corso e, in particolare, ai singoli premi annui netti a carico dell'Ente, suscettibili di aggiornamento:

N. LOTTO	PRODOTTO	COMPAGNIA	DATA SCADENZA	PREMIO LORDO ANNUO	PREMIO IMPONIBILE ANNUO	QUOTA PROVVIS.	PROVVIG. ANNUA
1	ALL RISKS	GROUPAMA ASSICUR. SPA	31/12/2024	€ 16.107,50	€ 13.334,00	12%	€ 1.600,08
2	RCT/RCO	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA	31/12/2024	€ 20.538,00	€ 16.800,00	12%	€ 2.016,00
3	RESPONSABILITA' PATRIMONIALE	XL INSURANCE COMPANY SA	31/12/2024	€ 2.490,00	€ 2.036,81	12%	€ 244,42
4	TUTELA LEGALE	ITAS MUTUA	31/12/2024	€ 4.200,00	€ 3.463,92	12%	€ 415,67
5	INFORTUNI CUMULATIVA	UNIPOSAI ASSIC. SPA	31/12/2024	€ 807,00	€ 787,32	12%	€ 94,48

6	AUTO - RISCHI DIVERSI - KASKO	AIG EUROPE SA	31/12/2024	€ 849,60	€ 748,55	12%	€ 89,83
7	VEICOLI ENTE - RCA (L.M.)	UNIPOSAL ASSIC. SPA	31/12/2024	€ 6.118,78	€ 4.923,60	5%	€ 246,18

**totale premi imponibili netti € 42.094,20**

**pari ad una provvigione annua di € 4.706,66**

ne deriva che il valore complessivo presunto del servizio, è quantificabile come segue:

Valore affido (quattro anni) arrotondato	€ 18.827,00
Valore eventuale rinnovo (quattro anni) - art. 14 c. 4 D.lgs. n. 36/2023	€ 18.827,00
Valore eventuale proroga tecnica (massimo quattro mesi) arrotondato	€ 1.569,00
<b>VALORE COMPLESSIVO dell'affido</b>	<b>€ 39.223,00</b>

- che l'operatore economico cui affidare il servizio dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt 94 e seguenti e dei requisiti di ordine speciale di cui all'art.100 del Codice, meglio dettagliati nell'avviso pubblico di indagine di mercato, documento che, depositato agli atti presso il Settore 1, s'intende facente parte della presente determina anche se non materialmente allegato alla stessa;

Ritenuto, per quanto sopra brevemente esposto, di avviare la procedura in argomento, riscontrando che:

- ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 come aggiunto dall'art. 1 c. 41 della L. n. 190/2012, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del procedimento e per chi lo adotta;
- il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- ai sensi dell'art. 183 c. 1 del D.lgs. n. 267/2000 e nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.lgs. n. 118/2011, la spesa oggetto di impegno, in considerazione dell'esigibilità della stessa, viene assunta ed imputata in sede di eventuale successiva decisione a contrarre;

Richiamato l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 il quale prevede che la stipulazione di contratti è preceduta da apposita determinazione indicante il fine che si intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base, per cui vengono indicati i seguenti elementi:

- finalità della presente procedura: indagine di mercato per la valutazione della presenza di operatori economici da invitare all'eventuale procedura di gara di affido del servizio di brokeraggio
- oggetto del presente provvedimento: affido servizio di brokeraggio dell'Ente;
- valore presunto della procedura: € 39.223,00=;
- forma e clausole essenziali: da definirsi in fase di eventuale successiva procedura di gara
- modalità di scelta del contraente: affido ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del Codice con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a costo fisso, ai sensi degli artt. 50 c. 4 e 108 c. 5;

Specificato che in merito agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. n. 136/2010 per la presente indagine di mercato non viene acquisito il codice C.I.G., come chiarito dalla delibera A.N.A.C. n. 131 del 12/02/2020;

Visti:

- il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
- il D.lgs. n. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- il D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 9, c. 1, lett. a), del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni con L. n. 102/2009, relativo alla tempestività dei pagamenti nelle Pubbliche Amministrazioni;
- lo Statuto ed Regolamento di contabilità comunali vigenti;
- la delibera di Consiglio comunale n. 71 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e del documento unico di programmazione (D.U.P)";
- la delibera di Giunta comunale n. 131 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026";

Attestati:

- che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147-bis c. 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile del Settore 1, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità tecnica e la correttezza della relativa azione amministrativa;
- la propria competenza ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 267/2000 e del decreto del Sindaco n. 15 del 26.07.2022-prot. n. 10606, di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore 1 fino al 31.07.2025;

## **D E T E R M I N A**

- 1 - di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato per far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 - di avviare la procedura per l'affido del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell'Ente per il periodo di quattro anni decorrenti dall'01/07/2024 (o comunque dalla data di effettiva consegna del servizio in considerazione dell'eventuale proroga tecnica che l'Ente richieda qualora necessaria), con facoltà per il Comune di eventuale rinnovo ai sensi dell'art. 14 c. 4 del Codice oltre alla possibilità di proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 c. 11 del Codice per un periodo massimo di quattro mesi;
- 3 - di approvare l'avviso pubblico di manifestazione di interesse con relativo modello che gli operatori economici interessati dovranno utilizzare per la manifestazione dell'interesse, documento che, depositato agli atti presso il Settore 1, s'intende facente parte della presente determina anche se non materialmente allegato alla stessa, e ciò al fine di valutare la presenza di soggetti da invitare all'eventuale successiva procedura di gara negoziata senza bando mediante la piattaforma telematica di negoziazione M.E.P.A.;
- 4 - di stimare in € 39.223,00= il valore dell'affido per il periodo di cui al precedente punto 2) onere comprensivo dell'eventuale facoltà di rinnovo e di proroga tecnica;
- 5 - di stabilire altresì che:

- in caso di prosecuzione dell'iter con decisione a contrarre, l'affido avverrà previa procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 c. 1 lett. e) del Codice tramite R.D.O. con la piattaforma M.E.P.A., aggiudicando il servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50 c. 4 del Codice in combinato disposto del successivo art. 108 c. 5 per effetto del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi;

- di applicare l'art. 49 c. 4 e c. 5 del Codice, ossia non limitando il numero di operatori economici in possesso dei requisiti da invitare alla successiva procedura negoziata né applicando il principio di rotazione;

6 - di dare atto che, previa valutazione dell'Amministrazione in merito all'esito della presente indagine di mercato, sarà eventualmente adottata successivamente la decisione a contrarre con la contestuale approvazione del capitolato prestazionale e i documenti di gara;

7 - di disporre la pubblicazione dell'avviso di cui al precedente punto 3) all'Albo Pretorio, in front-page e sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti per un periodo di 15 giorni, come stabilito dall'art. 2 c. 2 dell'allegato II.1 al Codice;

8 - di precisare, infine, che il presente provvedimento è esecutivo dal momento della apposizione della sottoscrizione del Responsabile competente e viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 - AFFARI  
GENERALI**

Fiorin Federico Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.